



COMUNE DI CESENATICO
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

— — • — —

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione consiliare n. 94 in data 19 dicembre 2008.

Modificato con deliberazione consiliare n.48 in data 9 agosto 2010.

Modificato con deliberazione consiliare n.15 in data 19 febbraio 2013.

Modificato con deliberazione consiliare n. in data .

Entrato in vigore il giorno _____.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, del regolamento regionale n.4 del del 21 maggio 2006, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004 (1)

(1) **L.R. E.R. n. 19/2004, art. 1 - Finalità, oggetto e principi della disciplina**

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) nell'ambito cimiteriale è compreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ai sensi del successivo art. 79.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.

Art. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a) il servizio di osservazione delle salme;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 - d) l'inumazione in campo comune (1);
 - e) la cremazione (2);
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune (1);
 - g) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate con delibera della giunta comunale con le modalità previste dalle normative vigenti.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) cfr **art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26:**

*"Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la **gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani** di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con dpr 285/1990, nonché del **servizio di inumazione in campo comune**, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".*

(2) **Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione"**

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri".

Art. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Sono tenuti ben visibili ovvero a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) (2)

(1) **Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7:**

"I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

(2) **L.R.E.R. n. 19/2004 - art. 5 - Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali**

4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004. (1)
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) **Art. 10 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali**

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradiizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del dpr 285/90 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il

trasporto(*), comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo dpr".

(*) Si veda modulo allegato alla Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali".

Art. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI (1)

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/1990:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.

3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte dell'Azienda U.S.L.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire

il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

*(1) Ai sensi del **D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute**, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:*

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 10 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, sole e bisognose (indigenti) e per le quali non vi siano persone obbligate ai sensi dell'art.433 del codice civile.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato secondo le disposizioni del vigente Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di carattere sociale ed è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Art. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono regolati secondo le consuetudini. Con ordinanza del Sindaco possono stabilirsi determinati criteri generali.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L. per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 13 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti previsti con l'apposito Regolamento Comunale del servizio dei trasporti funebri approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 16 marzo 2004.

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Art. 14 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune (1), sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (2).

(1) La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del DPR n. 285/1990. Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.

(2) Art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004: vedi nota 1 all'art. 8.

Art. 15 - RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune nell'ambito della pianificazione cimiteriale prevede spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 16 - TRASFERIMENTO DI SALME

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art. 10, c.7 della legge regionale E.R. n. 19/2004, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 - TRASPORTO DI CADAVERE NELL'ULTIMA ABITAZIONE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal deposito di osservazione del cimitero e dalla camera mortuaria dell'ospedale civile all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere dell'Ufficiale Sanitario.
3. Il Sindaco può delegare la funzione al responsabile del competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Art. 18 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, l'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Vedi nota 1 all'art. 8.

Art. 20 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri provenienti dai cimiteri comunali deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. (1)
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 8.

Art. 21 - CORTEI FUNEBRI

1. Nell'ambito di quanto stabilito con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.

10/09/1990, n. 285, i cortei funebri devono seguire il percorso più breve.

2. L'incaricato del trasporto o, in assenza di questo, i familiari del defunto devono comunicare l'itinerario prescelto, fra quelli stabiliti dal Sindaco, al Comando dei Vigili Urbani.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 22 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

COMUNALI:

1. Centro capoluogo;
2. Sala.

Art. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale ovvero tramite ditte convenzionate.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 24 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

4. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 40.

Art. 25 – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali e nei reparti speciali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) i cadaveri delle persone che sono state iscritte, in un periodo della loro vita, nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cesenatico;
- e) indipendentemente dai suddetti requisiti, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e loro aventi diritto;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990 di genitori aventi titolo alla sepoltura nei cimiteri comunali;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Gli ascendenti o discendenti diretti e i collaterali di 2^a grado di un defunto che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente, residenti nel Comune di Cesenatico, ne possono chiedere la sepoltura in uno dei Cimiteri qualora nessun altro parente di pari grado sia in condizione di prendersi cura del tumulo, ad eccezione dei defunti sepolti ovvero aventi titolo alla sepoltura in un Comune confinante con Cesenatico.

3. In deroga ai requisiti ed alle condizioni indicati nei precedenti commi, è ammessa la sepoltura nei cimiteri comunali di personaggi, individuati dalla Giunta, che per meriti culturali, politici, artistici o sportivi, hanno contribuito ad illustrare questa città in Italia ed all'estero.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti di cui al capo XVIII del D.P.R. n. 285/1990 e della normativa regionale.

Art. 27 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune si dota di apposito piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni o comunque secondo la normativa regionale vigente. Il suddetto piano disciplina per le sepolture private: l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

2. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

3. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

(1) **Art. 2 c. 2:**

2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 - INUMAZIONE

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata non inferiore a 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata quarantennale effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 29 – CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' consentito deporre fiori o coltivare piccole aiuole, installare lapidi e segni funebri a condizione che non sia comunque coperta l'area superiore ai 2/3 della superficie della fossa. Croci, lapidi e colonne non dovranno superare l'altezza massima di cm.120 da terra.
4. L'installazione delle lapidi, croci, ecc. la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Art. 30 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dalla inumazione. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nei mesi da ottobre a maggio compreso. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento.
3. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 35.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Art. 32 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, indicandone il periodo.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere alle porte dei cimiteri e nel sito internet del Comune.

Art. 33 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Le spese relative a tali operazioni sono a carico del richiedente.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 34 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo

determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 40 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 3 lett.b) del D.P.R.254/2003 (1), sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della eventuale tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento.

(1). Si definiscono resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

Art. 35 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo quando ne sia richiesto il collocamento in colombari, loculi o tombe in concessione. In questo caso le ossa dovranno essere raccolte, a cura dei parenti, in apposite cassette di zinco sulle quali dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo o nicchia di tomba privata ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere.

Art. 36 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dagli interessati passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.

2. Le croci, le lapidi e altri elementi funebri, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone

bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 38 - CREMATORIO

1. Il Comune, se chiamato a procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato, a spese del richiedente.

Art. 39 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari, secondo le modalità stabilite dalla normativa statale (articolo 3, comma 1 lettera b, L. 30.03.2001 n. 130) e regionale (L.R. n. 19 del 29/07/2004 e successive direttive).

Art. 40 URNE CINERARIE - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.285 del 21/9/1990 "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria".

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune/ossario comune.

4. Inoltre, a richiesta degli interessati, sono possibili la dispersione delle ceneri e l'affidamento dell'urna cineraria con le seguenti modalità.

Dispersione delle ceneri:

La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla L. n. 130 del 2001 ed alla L.R. n. 19 del 29/07/2004 e successive direttive.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri, né la divisione delle stesse in più parti.

L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesenatico autorizza la dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio regionale dell'Emilia-Romagna, nei seguenti casi:

- deceduti nel territorio di Cesenatico;
- deceduti fuori dal territorio regionale Emilia-Romagna, ma residenti a Cesenatico (od iscritti all'AIRE DEL Comune di Cesenatico) al momento del decesso;
- ceneri di defunti già sepolti nei cimiteri comunali di Cesenatico.

La richiesta di dispersione è presentata dai congiunti (coniuge unitamente ai parenti di primo grado: figli e genitori del defunto). In assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c..

Nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado, la richiesta è presentata congiuntamente da tutti i parenti.

In mancanza di parenti, la richiesta può essere presentata dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia fra i propri fini statutari quello della

cremazione, a cui il defunto risultava iscritto.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso.

Tale volontà può risultare, oltreché nelle forme previste dalla legge ovvero sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta purché olografa, anche da dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo di dispersione e la persona incaricata dalla stessa. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto fra quelli consentiti dai congiunti. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, altro familiare avente diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune, dalle imprese che esercitano l'attività funebre.

La dispersione delle ceneri potrà avvenire:

- in apposite aree dei cimiteri comunali,
- in area privata aperta e con il consenso del proprietario senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro,
- in natura lontano da manufatti,
- in mare (oltre mezzo miglio dalla costa), lago, fiume, in tratti liberi da manufatti e natanti

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8, del D. Legisl. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.

Affidamento delle ceneri

L'affidamento delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla L. n. 130 del 2001 ed alla L.R. n. 19 del 29/07/2004 e successive direttive.

L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesenatico autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale.

In via ordinaria, il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata, coincide con la residenza dell'affidatario, oppure con il suo domicilio.

Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri, né la divisione delle stesse in più parti.

I soggetti legittimati a presentare la richiesta di affidamento sono: coniuge, o in assenza il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c..

Nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado, la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta degli stessi.

In mancanza di parenti, la richiesta può essere presentata dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia fra i propri fini statutari quello della cremazione, a cui il defunto risultava iscritto.

La richiesta di autorizzazione all'affidamento delle ceneri è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri.

Tale volontà può risultare, oltreché nelle forme previste dalla legge ovvero sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta purché olografa, anche da dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di

affidare le proprie ceneri, nonché il nome dell'affidatario ed il luogo di conservazione.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dai congiunti.

L'affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni:

- l'urna è debitamente sigillata e contiene i dati identificativi del defunto;
- è conservata all'interno dell'abitazione indicata in domanda (sono esclusi come luogo di conservazione le aree cortilizie, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa);
- l'affidatario assicura la custodia dell'urna garantendo che non venga manomessa in alcun modo, né profanata;
- l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone;
- nel caso in cui l'affidatario si trasferisca in altro Comune, l'urna dovrà essere riconsegnata al cimitero comunale, oppure sarà necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento e trasporto delle ceneri, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del nuovo Comune;
- venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna è consegnata al cimitero comunale.

L'Ufficiale di Stato Civile che redige l'autorizzazione all'affidamento annota in apposito Registro gli estremi del defunto e dell'affidatario, ivi compreso l'indirizzo di deposito dell'urna.

Il Comune può procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, a controlli circa le modalità di conservazione dell'urna.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni di legge o delle prescrizioni impartite e sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti legittimati dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna cineraria al Comune per il trasferimento al cimitero comunale.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Il Cimitero non può mai essere incustodito. La custodia può essere assicurata anche con la presenza saltuaria di operatori, purché in questo ultimo caso, siano introdotti sistemi automatici di apertura e chiusura degli accessi ed idonei dispositivi di segnalazione, di comunicazione e di allarme.

Art. 42 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto.

3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare l'accesso al Cimitero con veicoli e cicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia, fissando percorsi ed orari.

Art. 43 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
- l) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 44 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale dei cimiteri è tenuto inoltre:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o

di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 45 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 46- SEPOLTURE NEI GIORNI FESTIVI

1. Nelle giornate festive non si dà luogo a sepoltura. Il feretro che giungesse ugualmente in cimitero, verrà collocato nella camera mortuaria e sepolto il primo giorno feriale utile.

Art. 47 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. E' consentito ai privati apporre lapidi ed epigrafi sulla chiusura dei loculi a condizione che non vengano coperti più di cm. 20 di ciascuna delle pareti verticali e orizzontali che delimitano le singole celle. E' consentita una sporgenza massima di 3 cm. E' consentita la chiusura di due loculi mediante l'apposizione di una lastra di marmo, di colore chiaro, a chiusura di due loculi, previa formale autorizzazione del Servizio Cimiteriale.

2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, previa diffida scritta agli interessati, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Le spese saranno addebitate agli interessati.

3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, previa diffida scritta agli interessati, il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse e dagli spazi di pertinenza dei loculi, o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addichino all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Le spese saranno addebitate agli interessati.

4. Parimenti saranno ritirati o rimossi oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., deposti sui passaggi e corridoi adibiti alla circolazione dei visitatori.

5. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 2, 3, e 4 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

6. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 37 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48 – TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE A CONCESSIONE

1. Nei cimiteri comunali sono presenti le seguenti tipologie di sepolture:

- Tombe private;
- Loculi;
- Colombari;
- Aree di inumazione;
- Area di inumazione urne ceneri.

Art. 49 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni è la seguente:

- a) Concessione di aree per sepolture private: anni 90 rinnovabili;
- b) Concessione loculi: anni 40 rinnovabile per un periodo di 5 anni fino ad un massimo di 2 rinnovi;
- c) Concessione colombari: anni 40 rinnovabili per un uguale numero di anni;
- d) Concessione aree per inumazione privata: anni 40, rinnovabili;
- e) Concessione aree per inumazione urne cinerarie: 10 anni rinnovabili.

Art. 50- CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE

1. Le concessioni per l'edificazione di tombe private hanno la durata massima di 90 anni rinnovabili.

2. La concessione delle aree deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

3. Allo stesso concessionario saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

4. Scaduto il termine stabilito nel primo comma, ove non venga richiesto il rinnovo della concessione, l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune ed il materiale e i segni funebri dovranno essere rimossi a cura e spese dei concessionari.

5. I concessionari di aree per tombe private dovranno iniziare i lavori di costruzione delle sepolture entro un anno e completarli entro tre anni dalla data del rilascio della concessione dell'area.

6. Trascorso infruttuosamente tale termine il Responsabile del Servizio Cimiteriale notificherà agli interessati la decadenza della concessione.

7. Le aree edificabili, divise in settori e numerate progressivamente, saranno concesse senza soluzione di continuità, incominciando da una estremità e seguendo la numerazione e l'ordine di prenotazione al protocollo generale delle domande a:

- a) cittadini residenti nel Comune di Cesenatico da almeno 1 anno;
- b) cittadini residenti in Comuni limitrofi, che hanno almeno un parente in linea retta sepolto a Cesenatico, in loculo che dovrà obbligatoriamente essere restituito al Comune ad avvenuta traslazione nella tomba.

8. E' consentita la restituzione dell'area assegnata o concessa e comunque prima dell'inizio dei lavori nei termini prescritti nell'atto concessorio, dietro rimborso di una somma pari all'80% del corrispettivo pagato.

9. Le aree restituite verranno riassegnate con le modalità di cui al precedente comma 7.

10. Non è consentita la cessione di tombe tra privati.
11. In caso di rinuncia il materiale ed i segni funebri debbono essere restituiti al concessionario.
12. Sulle aree concesse a privati non è ammessa la costruzione di nuove tombe sotterranee.

Art. 51- CONCESSIONE DI AREE A PERSONAGGI ILLUSTRI

1. Nei Cimiteri Comunali, qualora disponibili, possono essere concesse aree, sia per la costruzione di tombe/edicole funerarie, sia aree per inumazione quarantennale, a tutti coloro che, per meriti culturali, politici, artistici o sportivi hanno contribuito ad illustrare questa città in Italia e all'estero, prescindendo dal requisito della residenza.
2. La valutazione è rimessa alla Giunta Comunale.

Art. 52 - DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE

1. Le tombe private di nuova costruzione sono di due tipi:
 - a) edicole funerarie;
 - b) tombe rialzate.
2. Le edicole funerarie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 1. altezza massima dal piano del marciapiede all'intradosso della linea di gronda: m. 5,00;
 2. non potranno avere più di 6 loculi sovrapposti, ognuno dei quali delle seguenti dimensioni minime interne nette: lunghezza cm.225, larghezza cm.75, altezza cm.70; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 del D.P.R. 285/90;
 3. le pareti perimetrali di cemento armato devono avere lo spessore minimo di cm. 20. Qualora siano costruite in muratura, devono avere uno spessore minimo di cm. 26 (2 teste);
 4. so no consentite, per motivi ornamentali, sporgenze massime di cm. 15;
 5. dovranno avere da ogni lato almeno cm. 50 di rispetto, da coprire con idoneo marciapiede che potrà avere un'altezza massima di cm. 20 dal piano di campagna. Per il Cimitero di Sala, vista la sua particolare conformazione planimetrica, è ammessa anche la costruzione delle cappelle a confine di concessione (introdotto con delib. C.C.15/2013);
 6. sotto la tomba è consentita la costruzione di un vano di altezza interna massima di m. 2, da destinare ad ossario;
 7. nel determinare il numero delle salme da accogliere si dovranno rispettare i seguenti rapporti:
 - c) una salma per mq. 1,80 di terreno concesso per edicole con due ordini di celle;
 - d) una salma per mq. 2,50 di terreno concesso per edicole con un ordine di celle;
 8. nella realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, vanno salvaguardati i diritti dei terzi.
3. Le tombe rialzate, in base alla superficie dell'area concessa, dovranno avere le caratteristiche di cui al successivo articolo 53.

Art. 53 - INTERVENTI A CARICO DI TOMBE ESISTENTI

1. E' consentito sopraelevare, garantendo comunque l'accessibilità alle tombe vicine, tombe sotterranee di qualsiasi tipo nei seguenti casi:
 - a) tombe addossate al fronte ovest (via Mazzini) del muro di cinta: fino all'altezza del muro medesimo, partendo dal piano di campagna, a condizione che ogni cella abbia preferibilmente le seguenti misure interne nette: lunghezza cm.225 con un minimo di cm.215; larghezza cm.75 con un minimo di cm.70; altezza cm.70 con un minimo di cm.60. I minimi suddetti andranno

utilizzati solo in caso di comprovata necessità. Le pareti perimetrali, ferme restando le caratteristiche di cui all'art.76 D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dalla normativa antisismica, potranno avere uno spessore minimo di cm.15;

- b) tombe addossate ai restanti muri di cinta, ai muri divisorii interni o alle pareti dei loculi comunali: fino all'altezza delle pareti dei loculi comunali, a condizione che non vengano costruiti, partendo dal piano di campagna, più di cinque loculi sovrapposti e più di dieci loculi complessivi fuori terra, seguendo i criteri dimensionali di cui alla lettera a);
- c) tombe sotterranee diverse da quelle sopra indicate, fino ad un'altezza massima di m. 2,50 dal suolo. Si dovranno seguire i criteri dimensionali di cui alla lettera a). Nelle nicchie non completamente fuori terra, dopo la sopraelevazione non saranno più consentite operazioni di tumulazione ed estumulazione.

2. In tutti i casi di sopraelevazione previsti alle lettere a), b), e c), i concessionari hanno facoltà di mantenere, nelle nicchie che si trovano sotto il piano di campagna, le salme ivi tumulate e di utilizzare eventuali spazi liberi come ossari.

3. Dopo gli interventi di sopraelevazione non sono più ammesse, nelle nicchie sotterranee o comunque non accessibili dall'esterno, né tumulazioni né estumulazioni salvo disposizioni dell'autorità giudiziaria.

4. E' consentita inoltre la ristrutturazione di tombe sotterranee e tombe "tipo" ammettendo una sporgenza massima, dal suolo, di un metro.

5. In tali casi è consentito conservare il numero dei posti esistenti o anche aumentarlo a condizione che:

- a) non siano ricavate più di tre ordini di celle sovrapposte;
- b) le misure interne nette rispettino quanto previsto al comma 1, lettera a).

6. Qualora, nell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione e di sopraelevazione indicati nei precedenti 3 commi, si renda necessario ulteriore suolo comunale, per rispettare le dimensioni interne minime delle nicchie, gli interessati, purché ve ne sia la sufficiente disponibilità nelle adiacenze, hanno diritto ad ottenerne la concessione per un periodo uguale a quello della precedente concessione.

7. Il corrispettivo dovuto è pari a quello praticato in occasione dell'ultima concessione di suolo cimiteriale, adeguato in base all'indice ISTAT nel caso in cui da tale ultimo atto sia trascorso più di un anno.

8. Per la ristrutturazione delle edicole funerarie valgono le disposizioni tecniche e le misure di cui all'art. 52, in quanto applicabili.

9. Nella realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, vanno salvaguardati i diritti dei terzi.

10. Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione/sopraelevazione relativi a tombe site nella zona di primo e secondo impianto del cimitero (esclusa la zona ampliamento) del Cimitero del Capoluogo, i concessionari dovranno richiedere preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Architettonici.

Art. 54 - CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

1. La concessione dei loculi cimiteriali è disciplinata nel seguente modo e deve risultare da apposito atto scritto con spese a carico del concessionario:

- a) i loculi si concedono solo al momento della morte e per la tumulazione della salma individuata nominativamente nell'atto di concessione;
- b) la concessione dura 40 anni, rinnovabile per un periodo di 5 anni fino ad un massimo di 2 rinnovi, sulla base dei prezzi stabiliti dalla Giunta Comunale. Alla scadenza della concessione, previa affissione di avviso pubblico sul sito internet del comune e comunicazione ai familiari, se reperibili, si procederà alla estumulazione del feretro come disposto all'articolo 34.

- c) i loculi, divisi in lotti numerati progressivamente, saranno concessi senza soluzione di continuità, incominciando dal vertice alto di una fila, quindi dal vertice basso della successiva e così via, seguendo l'ordine di morienza;
- d) è ammessa la concessione in vita di loculi adiacenti a quello destinato alla salma, nell'ordine di cui al precedente punto c) ed a condizione che la richiesta venga effettuata contemporaneamente a quella per il defunto, alle seguenti persone che abbiano compiuto 70 anni di età;
 - d. 1 – coniuge del defunto;
 - d. 2 – genitori, in caso di premorienza di un figlio non coniugato;
 - d. 3 – fratello o sorella del defunto, a condizione che sia il defunto sia il sopravvivate non siano coniugati e risultino conviventi all'atto del decesso;
 - d. 4 – convivente di persona legata da soli vincoli affettivi, purché risulti lo stato di convivenza da stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe;
- e) qualora nello stesso blocco, settore o corpo non risultino disponibili loculi in numero sufficiente ad assicurare, nei casi in cui è prevista la prenotazione, il rispetto del principio dell'adiacenza, è ammessa soluzione di continuità, con conseguente concessione dei primi loculi del blocco, settore o corpo successivo;
- f) la concessione, di cui ai punti precedenti, decorre dal giorno della stipula dell'atto di concessione.

Art. 55 - PRENOTAZIONE DI LOCULI DA PARTE DI VIVENTI

1. La concessione del loculo può essere disposta, in via eccezionale ed in deroga all'art.54, a favore di quel richiedente che dimostri di non avere parenti che possano provvedere alla sua tumulazione, che abbia superato i 70 anni di età e si trovi in grave stato di salute.
2. I termini della concessione sono disciplinati dall'art. 54, lettera b).

Art. 56 - CONCESSIONE LOCULI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. E' possibile la concessione di loculi, per una durata temporanea e comunque inferiore al normale turno di sepolture, nei seguenti casi:
 - a) per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino, ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di tombe private;
 - b) per la tumulazione di salme aventi diritto di sepoltura in tombe private completamente occupate;
 - c) per la tumulazione di salme aventi diritto di sepoltura in loculi a concessione perpetua, occupati.
2. La durata della concessione sarà pari al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori per quanto riguarda il caso a), mentre per quanto riguarda i casi b) e c) non potrà essere inferiore al periodo necessario per procedere alla estumulazione del feretro che occupa il tumulo.
3. In tutti i casi suesposti l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, dietro espressa richiesta del concessionario e dell'avente titolo alla salma.
4. Le concessioni provvisorie di durata superiore ad anni 1 dovranno risultare da apposito atto scritto con spese a carico del concessionario.
5. Il canone di utilizzo dei loculi è calcolato nel modo seguente:
 - qualora la durata sia inferiore all'anno è calcolato in trimestri con riferimento al costo di un loculo nuovo in analoga posizione; le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero;
 - qualora la durata sia superiore all'anno è calcolato con riferimento al costo di un loculo nuovo, in analoga posizione, moltiplicato per il numero di anni di utilizzo.

Art. 57 - CONCESSIONE AREE PER INUMAZIONI A DURATA QUARANTENNALE

1. Possono essere concesse ai privati aree cimiteriali per inumazioni singole per la durata di 40 anni rinnovabili.
2. Il corrispettivo per la concessione di dette aree sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 58 - CONCESSIONE DI COLOMBARI PER CASSETTE METALLICHE

1. I colombari per ospitare le ossa risultanti dalle inumazioni, verranno concessi al richiedente per una durata di anni 40, rinnovabili per un uguale numero di anni. Trascorso tale periodo, le ossa saranno accolte nell'ossario comune previa comunicazione ai parenti, se esistenti e reperibili, o traslate in altro sepolcro.
2. Valgono per le modalità di concessione le stesse disposizioni di cui al precedente articolo 54.
3. Qualora il concessionario, per qualsiasi motivo, retroceda anticipatamente il colombaro, gli è riconosciuto il rimborso nella misura stabilita nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II - MODALITA' DI UTILIZZO DELLE SEPOLTURE

Art. 59 - USO DELLE TOMBE PRIVATE: AVENTI DIRITTO

1. 1 Il diritto d'uso delle tombe private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta, nell'ordine:
 - a) dal coniuge (1) (2);
 - b) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - c) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - d) dai generi e dalle nuore;
 - e) dai conviventi del concessionario, da questi autorizzati con apposita dichiarazione. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione;
 - f) da persone in condizione di particolare benemerenzia nei confronti del concessionario.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio comunale competente. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4 e dovranno essere autorizzati di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio comunale competente.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovra-esposti.
8. Quando gli aventi diritto alla sepoltura in un sepolcro sono più di uno, la precedenza viene data per morte.

9. In caso di commorienza la precedenza viene data al più anziano di età.

10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

12. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

1. Si deve anche intendere "Unioni civili" (legge n.76 del 20 maggio 2016).

2. Si deve anche intendere "convivenza di fatto " (legge 76 del 20 maggio 2016 - art. 1, c.40 e 41).

Art. 60 - PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE

1. Del cadavere di una persona, quando non vi siano disposizioni particolari espresse in vita dal defunto, dispongono in ordine le seguenti persone, legate da più stretto vincolo di parentela: coniuge (1) (2), figli e genitori, fratelli, affini.

1. Si deve anche intendere "Unioni civili" (legge n.76 del 20 maggio 2016)

2. Si deve anche intendere "convivenza di fatto " (legge n.76 del 20 maggio 2018, art.1 commi 40 e 41).

Ar t. 61 – PERIODO DI TUMULAZIONE

1. Il periodo di tumulazione in loculi o in tombe private, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 34, non può essere inferiore a 40 anni e, in ogni caso, può durare fino alla scadenza della concessione.

Art. 62 - REIMPIEGO DI TOMBE PRIVATE COMPLETAMENTE OCCUPATE

1. A domanda degli eredi del concessionario, da inoltrarsi al Responsabile del Servizio Cimiteriale, può essere consentito il riutilizzo della tomba privata, la cui capienza sia esaurita, previa estumulazione dei feretri tumulati da almeno 40 anni.

2. Il riutilizzo di ogni nicchia, che nel caso di concessione a tempo determinato si intende limitato alla scadenza della concessione stessa, salvo rinnovo, è soggetto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del valore medio di un loculo di nuova costruzione.

3. Il feretro dovrà essere estumulato ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento ed i resti mortali, dopo essere stati raccolti nella prescritta cassetta metallica, potranno essere collocati senza alcuna ulteriore spesa nella tomba privata da cui furono tolti.

Art. 63 - REIMPIEGO LOCULI ATTUALMENTE OCCUPATI

1. A domanda degli eredi del concessionario, da inoltrarsi al Responsabile del Servizio Cimiteriale può essere consentito il riutilizzo del loculo a concessione perpetua o concesso per un periodo superiore a 40 anni, previa estumulazione del feretro tumulato da almeno 40 anni.

2. Il riutilizzo è soggetto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del valore di un loculo nuovo in posizione corrispondente.

3. Trascorsi 40 anni dalla data di autorizzazione al reimpiego, salvo la possibilità di rinnovo di cui all'art.54 punto 1 lettera b), la concessione avrà termine ed il loculo tornerà nella disponibilità del Comune, previa estumulazione della salma ivi ospitata.

4. In caso di loculi concessi a tempo determinato, il reimpiego è limitato al residuo periodo di validità della concessione purché pari o superiore ad anni 40 (concessioni novantanovenali).

5. Il feretro dovrà essere estumulato ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento ed i resti mortali, dopo essere stati raccolti nella prescritta cassetta metallica, potranno essere collocati nel loculo da

cui furono tolti.

6. Nei casi previsti dal presente articolo, le estumulazioni si eseguono anticipatamente rispetto al termine indicato nell'atto di concessione.

Art. 64 - TRASLAZIONI DA TOMBE E DA LOCULI PER AVVICINAMENTO DI DEFUNTI LEGATI IN VITA DA PARENTELA

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale può consentire, su richiesta, la traslazione di salme da una tomba privata ad un'altra, o ad un loculo già in concessione per l'abbinamento o l'avvicinamento di salme di parenti. Tale autorizzazione può essere concessa solo se fra il concessionario della tomba di destinazione ed il defunto esisteva, in vita, un rapporto di parentela o di affinità corrispondente ad uno di quelli indicati nell'art. 59.

2. Analogamente il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare, per lo stesso motivo, ed alle medesime condizioni, traslazioni da loculo a loculo/tomba privata, quando tali operazioni non comportino concessione di nuovi loculi da parte del Comune.

3. In entrambi i casi la richiesta, che deve essere sottoscritta dai titolari – o loro eredi – dei sepolcri di provenienza e di destinazione, può essere presentata anche in un momento diverso da quello della morte delle persone interessate alla traslazione.

4. Le salme traslate devono restare nella nuova sede per almeno 40 anni o, nel caso di concessioni a tempo determinato, fino al termine della concessione.

Art. 65 - TRASLAZIONI ALL'INTERNO DI TOMBE PRIVATE

1. E' consentito traslare salme all'interno della stessa tomba privata per avvicinare salme di persone legate in vita da particolari gradi di parentela di cui all'art.59, comma 2, o per consentire la ripartizione degli spazi interni concordata fra gli aventi diritto.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto o da chi è espressamente delegato a rappresentarli.

Art. 66- TRASLAZIONI DA LOCULO A LOCULO PER AVVICINAMENTO DI SALME DI PARENTI, PREVIA RETROCESSIONE DI LOCULI CONCESSI

1. In deroga al precedente articolo 64, sono consentite traslazioni per avvicinamento di coniugi o di parenti di primo grado in linea retta, anche quando ciò comporti la concessione da parte del Comune di nuovi loculi, se i richiedenti retrocedono uno o più loculi in concessione. Per i loculi retrocessi si disporrà il rimborso a favore del concessionario o dei suoi eredi, nella misura stabilita nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. I nuovi loculi, nel numero necessario, sono concessi per i seguenti periodi:

- a) per la durata di 40 anni nel caso in cui vengano restituiti loculi a concessione perpetua;
- b) per il residuo periodo nel caso in cui vengano restituiti loculi concessi a tempo determinato.

3. La richiesta può essere presentata dal concessionario o dagli eredi aventi titolo, sia per avvicinare salme già tumulate in diverse sedi, sia al momento del decesso di una delle persone interessate all'avvicinamento.

4. Nell'atto di concessione dei nuovi loculi deve essere fatta menzione della retrocessione di quelli rinunciati.

5. I loculi retrocessi possono essere riconcessi con le modalità di cui all'articolo 75.

CAPO III – VOLTURE

Art. 67 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. La voltura dei contratti avviene di norma a seguito del decesso del concessionario.

Art. 68 – DECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del titolare della concessione i discendenti legittimi ovvero nell'ordine le persone di cui all'art.59, comma 2, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio cimiteriale comunale, richiedendo contestualmente la variazione del titolo concessorio o altro titolo, secondo le disposizioni del presente regolamento, in favore dei medesimi o di uno di essi.

Art. 69 – CONCESSIONARIO DI FATTO

1. Nei casi di manufatti per i quali non è reperibile il contratto di concessione, viene individuato un "concessionario di fatto", con i seguenti criteri:

- a) nel parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo senza concessione ovvero senza concessionario;
- b) nel parente o nei parenti più prossimi degli intestatari della tomba di famiglia, in ogni caso ivi tumulati, individuati sulla scorta della documentazione presente nel fascicolo di ogni tomba e corrispondenti all'intestazione riportata sul manufatto;
- c) in assenza totale di documentazione nel parente o nei parenti più prossimi dei defunti tumulati nella tomba, corrispondenti all'intestazione riportata sul manufatto, anche sulla scorta di testimonianze che saranno valutate dall'ufficio;
- d) nella persona che dichiara di avere utilizzato la tomba tumulandovi le salme dei suoi parenti in linea retta.

Art. 70 – VOLTURA O INTESTAZIONE AI "CONCESSIONARI DI FATTO"

1. Nel caso di cui al precedente articolo il Responsabile del Servizio Cimiteriale attiva la procedura di voltura a beneficio dei "concessionari di fatto" che consiste nei seguenti atti:

1. Pubblicazione per 90 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sulla bacheca dei due cimiteri comunali dell'elenco dei loculi e delle tombe di famiglia per i quali si attiva la procedura di voltura ovvero di assegnazione del loculo o tomba di famiglia al concessionario di fatto.
2. Dichiarazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale dell'avvenuta procedura di pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso.
3. Stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del "concessionario di fatto" ovvero intestazione o voltura ad esso del contratto del loculo o della tomba di famiglia di pertinenza seguendo le procedure previste dal presente regolamento previo pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 71 – SCRITTURE PRIVATE

1. Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata in loro favore, sottoscritta dal concessionario in data precedente all'adozione del presente Regolamento, si attiva la procedura di cui al punto 3 del precedente articolo.

Art. 72 – PERIODO DI CONCESSIONE

1. Il periodo di concessione rimane invariato nel caso di voltura di contratto di concessione perpetua in favore di discendente diretto o di parente entro il 2° grado di cui al precedente articolo 59. In tutti gli altri casi il contratto volturato assumerà la validità ordinaria di 90 anni per le tombe private e di 40 anni per i loculi.

Art. 73 - FRAZIONAMENTI - RINUNCE E RAPPORTI FRA CONCESSIONARI

1. Nell'ambito dell'esercizio del diritto di utilizzazione dei manufatti, più concessionari possono richiedere, con atto sottoscritto da tutti in forma collettiva o separata, il frazionamento dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se o per i propri aventi causa.
2. La rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura degli altri concessionari e l'applicazione della prevista procedura di voltura.
3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositata anche in allegato all'atto di concessione, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 74 – PROCEDURA DI RETROCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI

1. Il concessionario può dichiarare la rinuncia alla concessione del manufatto per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dal Comune. Il Comune acquisirà il manufatto retrocesso e darà corso alla procedura di rimborso.

Art. 75 – MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE MANUFATTI

1. Le tombe private retrocesse o riacquisite alla disponibilità del comune vengono assegnate con la procedura dell'asta pubblica.
2. I loculi retrocessi o riacquisiti alla disponibilità del comune vengono assegnati:
 - a) per le concessioni temporanee di cui all'art.56;
 - b) per la durata di anni 40 ove venga appurato uno dei legami di parentela di cui all'art.59 tra il defunto da tumulare e uno dei defunti già tumulato nel settore ove risulti la disponibilità di loculi;
 - c) per la durata di 40 anni qualora siano esauriti i loculi nel blocco di ultima costruzione. L'assegnazione viene disposta, partendo dal settore di più remota costruzione, seguendone la numerazione progressiva.

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 76 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 59, comma 10;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la tomba privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del manufatto;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso di cui al punto e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale in base ad accertamento dei relativi presupposti.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato in cui esse si trovino, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 78 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione qualora non ne venga richiesto il rinnovo ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario/cinerario comune addebitandone tutte le spese agli interessati che saranno previamente avvisati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
--

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 79 – DEFINIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento le seguenti definizioni individuano:
 - a) Responsabile del Servizio Cimiteriale: dirigente del Settore 3 competente in materia cimiteriale,
 - b) Responsabile del Settore 4: dirigente del Settore 4 competente in materia di sviluppo territoriale;
 - c) Ufficiale dello Stato Civile, dirigente del Settore 1 competente in materia di servizi demografici o funzionario da lui delegato;

- d) Responsabile dei Servizi Sociali: Dirigente dell'Unione Rubicone e Mare;
- e) Responsabile dell'Ufficio Tecnico: Dirigente del Settore 5 competente in materia di lavori ed opere pubbliche;
- f) Servizio Cimiteriale: ufficio del Settore 3 preposto alla organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali.

2. Spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

3. Concorrono con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali - individuato ai sensi del precedente comma 1 - all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- Il Dirigente del Settore 5 ed il Dirigente del Settore 4 per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.);
- L'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 80- DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO CONCESSIONI, VOLTURE E SERVIZI CIMITERIALI

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce:

- a) la misura dei corrispettivi di concessione dei loculi e dei colombari di nuova costruzione e di riassegnazione delle tombe;
- b) la misura dei corrispettivi di concessione delle aree cimiteriali;
- c) la misura dei rimborsi a seguito di retrocessione di loculi e di tombe private;
- d) la misura dei diritti di voltura;
- e) le tariffe relative ai servizi cimiteriali.

2. Ogni anno, entro il 31 gennaio, i corrispettivi e le tariffe di cui sopra vengono aggiornate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

Art. 81- TITOLI CONCESSORI

1. Ai fini del presente regolamento è considerato "titolo concessorio", oltre al contratto di concessione ed alla deliberazione di Consiglio o Giunta Comunale, qualsivoglia documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale dalla quale possa desumersi, in maniera certa ed univoca, l'effettuata concessione.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 – MANUFATTI PRIVI DI OGNI RIFERIMENTO

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento i manufatti del vecchio cimitero privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio del Comune, ed alle bacheche poste all'ingresso dei cimiteri comunali, per la durata di 12 mesi continuativi.

2. Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

Art. 83 - REGOLARIZZAZIONE INTESTAZIONE CONCESSIONI

1. In occasione della voltura delle concessioni cimiteriali, a seguito della morte del concessionario originario, è consentita la regolarizzazione della situazione di fatto delle tombe e dei loculi per i quali il titolo concessorio non sia intestato a tutte le persone che effettivamente hanno partecipato al pagamento dell'area cimiteriale ed alla costruzione della tomba, ovvero al pagamento del prezzo di concessione dei loculi.
2. Le parti interessate dovranno presentare al Responsabile del Servizio Cimiteriale richiesta congiunta da cui risultino i concorrenti nella spesa, gli attuali richiedenti il diritto di uso della tomba, la ripartizione dei posti salma compresi nella medesima e la dichiarazione che la richiesta non è oggetto di lucro.
3. A dimostrazione di questa circostanza, è ammessa la produzione di prove documentali o testimoniali. Prova essenziale per tale riconoscimento è che nella tomba siano sepolte le salme dei parenti in linea retta del richiedente, e comunque la salma del soggetto (o dei soggetti) che avrebbe concorso alle spese della concessione.
4. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sulla scorta degli atti e documenti presentati, redigerà una dichiarazione attestante gli aventi diritto all'uso della tomba.
5. Qualora sia provato che la richiesta regolarizzazione di cui al comma precedente, abbia comportato il pagamento di compensi, la concessione verrà revocata nei modi di legge.

Art. 84 – SANZIONI.

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 85 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti già in essere costituiti dal momento della sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 86 - NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle seguenti norme in vigore, ed in particolare:

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
- Legge n. 130 del 30.3.2001 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19;
- Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n.4.